

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA

TRA

COMUNE DI cod. fisc./P- IVA (di seguito anche “*sponsee*” oppure il “*Contraente*”) qui rappresentato, giusto il disposto (*riportare riferimenti normativi del Comune che regolamentano l'attività contrattuale*) ... da.....nata/o a..... il....., C.F., nella sua qualità di, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede, la quale interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse della Amministrazione Comunale e che con la firma del presente contratto assume contestualmente la qualifica di Responsabile dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 101, D.Lgs. n. 50/2016, da una parte

E

ITALGAS RETI S.p.A. (di seguito anche “*sponsor*”) avente sede legale in Largo Regio Parco, 11 - 10153 Torino - C.F. e P.IVA 00489490011 e P.IVA del Gruppo Italgas 10538260968 legalmente rappresentato da in qualità di, che ai fini del presente atto elegge il proprio domicilio fiscale presso la suindicata sede, dall'altra

PREMESSO CHE

- lo sponsor è Concessionario del pubblico servizio di distribuzione gas naturale nel Comune di, in forza del Contratto di Convenzione

- l'Amministrazione Comunale ha ricevuto da parte di Italgas Reti S.p.A., con nota prot. n., un'offerta di sponsorizzazione tecnica avente ad oggetto la promozione di un progetto di presso il comune di in, mediante, il cui valore ammonta a €.... (IVA inclusa);

- trattasi di un progetto che si conforma pienamente agli obiettivi istituzionali e di

mandato perseguiti dall'Amministrazione Comunale;

- con Deliberazione di Giunta n. è stata accettata la succitata offerta di

sponsorizzazione ed approvato il progetto presentato;

Ciò premesso

(le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente accordo)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione tecnica, intercorrente tra il Comune di e Italgas Reti S.p.A.

2. OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Lo sponsor si è impegnato a realizzare il progetto di piantumazione presso il comune di in, di cui in premessa e segnatamente si obbliga a:

-....;

- posizionare il proprio logo Italgas Reti S.p.A. con il quale intende sostenere la sponsorizzazione;

- mettere a disposizione dello sponsee ogni strumento utile all'esatta e fedele riproduzione del logo.

Gli interventi individuati hanno un valore di €..... (oltre IVA 22%) per complessivi €, che lo sponsor fatturerà allo sponsee a conclusione del citato intervento, a favore di con causale: "Sponsorizzazione Tecnica progetto di

.....". A sua volta lo sponsee provvederà ad emettere fattura a titolo di sponsorizzazione tecnica per un importo di € (oltre IVA 22%) per complessivi €

..... Gli importi indicati nelle due fatture saranno oggetto di compensazione finanziaria.

Rimangono a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall'esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate.

3. OBBLIGHI DELLO SPONSEE

Lo sponsee si obbliga a promuovere il logo ed il nome dello sponsor secondo le seguenti modalità:

- inserimento del logo dello sponsor sul materiale informativo (a titolo esemplificativo: pannelli, segnaletica ecc.) all'interno dell'area individuata da collocarsi eventualmente in prossimità o in altro punto idoneo a garantirne la visibilità;
- inserimento del logo dello sponsor sul materiale realizzato per promuovere l'evento inaugurativo e/o conferenza stampa (restituzione/ringraziamenti...);
- inserimento del logo dello sponsor su canali web e social del Comune di, nell'ambito degli spazi dedicati all'iniziativa;
- consentire allo sponsor di pubblicizzare (a proprie spese e cura) l'attività sponsorizzata mediante ulteriori mezzi di comunicazione, le cui forme e contenuto dovranno essere concordate con lo sponsee.

4. CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E ANTI-CORRUZIONE

Le Parti dichiarano di conoscere e si impegnano a rispettare la legislazione italiana, dell'Unione Europea e internazionale in materia di corruzione pubblica e privata (di seguito, ai fini della presente clausola, "Leggi Anticorruzione") nonché di conoscere gli strumenti adottati dalle medesime Parti, pubblicati, consultabili e stampabili sui propri siti internet ufficiali.

Le Parti dichiarano di avere adottato ed attuato, e si impegnano a mantenere in

atto per tutta la durata del presente contratto, misure idonee a prevenire la commissione, anche tentata, di comportamenti in violazione delle Leggi Anticorruzione relativamente alle attività disciplinate dal presente Contratto.

5. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano di essere state reciprocamente informate sul trattamento dei dati personali per la conclusione ed esecuzione del presente Accordo, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (**GDPR**).

Le Parti si impegnano all'osservanza, ciascuna nel proprio ambito e per la migliore esecuzione del presente Accordo, delle norme i) del GDPR; ii) del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. ed ii., nonché ogni altro decreto legislativo, atto normativo o regolamentare nazionale; iii) di ogni e qualsiasi provvedimento adottato dal Garante per la protezione dei dati personali concernente i trattamenti dei dati personali.

A tal fine le Parti prendono atto e confermano reciprocamente che le stesse trattano i dati personali ognuna per le proprie finalità in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4, c. 1, n. 7 del GDPR.

Le Parti riconoscono e comprendono che, agendo in qualità di titolari autonomi del trattamento, saranno, ognuna per proprio conto, responsabili per l'adempimento degli obblighi previsti in capo al titolare del trattamento ai sensi del GDPR e dei suoi successivi aggiornamenti e modifiche.

Le Parti si danno atto di essere pienamente informate sul trattamento dei reciproci dati personali ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa in materia di dati personali e si impegnano a effettuare ogni attività di loro pertinenza nel pieno rispetto di tale normativa.

Le Parti dichiarano e garantiscono che il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli relativi a Italgas Reti S.p.A., sarà effettuato in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Le Parti si impegnano fin d'ora a tenersi reciprocamente indenni e manlevate da eventuali contestazioni che possano essere avanzate dagli interessati sulla base dei diritti loro attribuiti dalla citata normativa per il trattamento illegittimo dei dati personali, nonché da ogni altra contestazione che possa essere mossa dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

6. ANTIRICICLAGGIO

Le Parti dichiarano di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, condividendone il generale obbligo di "collaborazione attiva" (tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

In accordo con quanto previsto all'art. 648 bis Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l'occultamento o la dissimulazione ovvero l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

7. CONTROVERSIE

Per eventuali controversie relative al presente contratto è escluso il ricorso all'arbitrato. Il Foro competente è quello di Milano.

8. SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente contratto sono da intendersi a carico dello sponsor.

L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta dallo sponsor.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso.

9. PROFILI FISCALI CONNESSI ALLA SPONSORIZZAZIONE

Poiché il presente contratto di sponsorizzazione prevede una prestazione di dare o facere da parte dello Sponsor, il contratto comporterà l'emissione di fattura sia da parte del Comune diper il valore della promozione dell'immagine della società, sia da parte dello Sponsor per il valore dell'utilità fornita al Comune. La fatturazione delle attività avverrà entro, con emissione delle fatture in pari data.

Come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 7 novembre 2017, trattandosi di operazione parzialmente permutativa, alla fatturazione dello Sponsor non si renderà applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti (i.e. split payment) di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 1972 n. 633/1972. Pertanto, a fronte dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, lo Sponsor provvederà a fatturare allo Sponsee l'importo di €oltre I.V.A. 22%. A sua volta lo Sponsee provvederà contestualmente ad emettere fattura allo Sponsor per un importo di €oltre I.V.A. 22%, a titolo di sponsorizzazione.

In ogni caso, i pagamenti di cui al presente contratto dovranno essere registrati dalle Parti nei rispettivi libri e registri contabili, in modo corretto e trasparente.

10. DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio al Codice civile, al D.Lgs. 50/2016, ai vigenti Regolamento del comune di (se esiste riferimento).....

Letto, approvato e sottoscritto.

per lo sponsor:

per lo sponsee:

Italgas Reti S.p.A.

Comune di

.....

.....

BOZZA